

PARTE IV

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, COMPATIBILITÀ

Indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

La Regione Liguria è responsabile della programmazione e dell'attuazione del piano di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006.

Per quanto riguarda l'attuazione, la Regione si può avvalere di enti pubblici delegati a tale scopo e stipulare convenzioni con soggetti idonei, anche professionali.

L'organismo pagatore svolge le funzioni di:

- a) autorizzazione dei pagamenti relativi agli aiuti pubblici previsti dal piano di sviluppo rurale, anche delegando funzioni ai soggetti di cui sopra, per quanto di rispettiva competenza;
- b) esecuzione dei pagamenti ai beneficiari finali;
- c) contabilizzazione dei pagamenti relativi agli interventi.

Fino al riconoscimento di un organismo pagatore diverso, l'AIMA/AGEA svolge le funzioni di organismo pagatore nell'ambito del piano di sviluppo rurale della Liguria.

La Giunta regionale può, ove necessario, integrare con propria deliberazione le procedure di attuazione delle misure di sviluppo rurale previste nel presente piano.

Per tutto quanto non previsto dal presente piano si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ATTUAZIONE

Attuazione

I criteri-guida per la determinazione delle modalità di attuazione del piano di sviluppo rurale sono ispirati ai seguenti principi:

- 1) semplificazione delle procedure amministrative, in particolare ricorrendo dove possibile all'autocertificazione o alla determinazione di parametri, caratteristiche e qualità in modo automatico o oggettivo. Le verifiche in campo e i sopralluoghi saranno concentrati nella fase di emissione del nulla-osta al pagamento dell'aiuto e alla fase di controllo;
- 2) sussidiarietà: per garantire una maggiore aderenza delle misure di sviluppo rurale alle effettive esigenze del territorio la programmazione è stata effettuata in collaborazione con gli enti locali (province, comunità montane, consorzi di comuni), con gli enti parco, con i GAL operanti nell'ambito di LEADER II e con le organizzazioni professionali degli operatori agricoli;
- 3) flessibilità e trasparenza: in linea di massima, gli aiuti saranno attribuiti con le seguenti modalità:
 - a) bando pubblico nei casi in cui la concentrazione delle domande in uno stesso momento è un'esigenza o comunque non costituisce un problema organizzativo; il bando pubblico, in linea di massima, garantisce trasparenza, oggettività e flessibilità e si presta all'applicazione di criteri di priorità e di valutazione anche molto articolati: misure 3 (in parte), 5, 6, 9, 13, 15;
 - b) ricezione delle domande "a sportello", previa determinazione di criteri omogenei e di procedure dettagliate, nei casi in cui non sia opportuno concentrare le domande in uno stesso periodo dell'anno per considerazioni di carattere organizzativo; la modalità in questione dà le stesse garanzie di trasparenza, oggettività e flessibilità del bando pubblico, consente risposte più celeri ai richiedenti ma non consente altrettanta precisione e articolazione nell'applicazione di criteri di priorità e di valutazione (misure 1, 2, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 21);
 - c) regia regionale nei casi in cui è necessario stabilire a priori le zone di intervento o i soggetti attuatori: misure 3 (in parte), 11, 14 (in parte), 15, 20, 22;
 - d) attuazione diretta della Regione nei casi in cui le attività programmate sono di competenza regionale diretta: misure 3 (in parte) e 14 (in parte).

Valutazione

La valutazione in corso d'opera ed "ex-post" saranno affidate a un valutatore indipendente tramite apposita procedura concorsuale.

La valutazione ex-ante, allegata al piano, è stata affidata a un ente qualificato in ricerche economiche e sociali tramite un'apposita convenzione.

La valutazione dovrà tener conto delle questioni rilevanti, definite dalla Commissione europea in consultazione con gli Stati membri, con riferimento a:

- condizioni di vita;

- struttura del lavoro e del reddito proveniente dall'agricoltura e dalle attività extra-agricole della popolazione rurale;
- strutture agricole;
- prodotti agricoli (qualità e competitività);
- risorse forestali;
- ambiente.

La valutazione in corso d'opera dovrà esaminare gli avanzamenti iniziali, la loro rilevanza e coerenza con il piano di sviluppo rurale, il livello degli obiettivi raggiunti. Essa dovrà anche accertare l'utilizzo delle risorse finanziarie e le operazioni di monitoraggio e di esecuzione.

La valutazione ex-post dovrà in particolare esaminare l'utilizzo delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione e il suo impatto e dovrà trarre le conclusioni concernenti la politica di sviluppo rurale, includendo anche gli effetti sulla PAC.

Controllo e sanzioni

A) Misure di accompagnamento (Misure 5, 6, 8)

Sarà applicato il sistema integrato di gestione e controllo di cui ai regolamenti (CEE) n. 3508/92 e 3887/92.

Al riguardo verranno effettuati controlli, su un campione minimo del 5% sulle domande presentate, da parte degli Enti incaricati dell'istruttoria (si tratta degli Enti delegati dalla Regione ovvero della Regione stessa).

Verranno altresì effettuati controlli successivamente all'erogazione del premio, sempre nella misura minima del 5% annuo delle domande in corso di impegno, a opera del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole.

B) Altre misure

Per quanto riguarda le altre misure, si distinguono i seguenti casi:

- 1) investimenti: misure 1, 7, 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- 2) interventi di tipo immateriale: misure 3, 9.2, 9.5, 11, 13, 14;
- 3) interventi di tipo finanziario: misura 22;
- 4) premi: misure 2 e 9.8.

In tutti i casi, per verificare l'ammissibilità delle spese, si applicano le disposizioni di cui alla decisione 97/322/CE relative alle spese ammissibili nell'ambito dei Fondi strutturali, con riferimento alle norme generali e, dove previsti, ai casi specifici per il FEOGA - Orientamento. La Regione, con propri atti, potrà definire ulteriori norme di dettaglio per disciplinare l'ammissibilità delle spese.

1. INVESTIMENTI

1.1. Procedura

Per quanto riguarda gli investimenti, sarà applicata una procedura che prevede le seguenti fasi:

- 1) presentazione, da parte del richiedente, di una domanda di concessione dell'aiuto, indirizzata all'ente incaricato dell'esame delle domande;
- 2) esame istruttorio delle domande di concessione dell'aiuto da parte dell'ente incaricato (si tratta della Regione o di altri enti delegati dalla Regione);
- 3) concessione (o diniego) dell'aiuto da parte dell'ente incaricato;
- 4) eventuale presentazione, da parte del richiedente, di una domanda di pagamento di anticipi sull'aiuto concesso;
- 5) esame dell'eventuale domanda di pagamento di anticipi sull'aiuto concesso;
- 6) emissione, da parte dell'ente incaricato, dell'autorizzazione al pagamento degli eventuali anticipi;

- 7) pagamento di eventuali anticipi, da parte dell'organismo pagatore, su presentazione di garanzia fidejussoria da parte del beneficiario (la garanzia non è richiesta se il beneficiario è un ente pubblico);
- 8) realizzazione degli investimenti da parte del beneficiario;
- 9) presentazione della domanda di pagamento dell'aiuto da parte del beneficiario;
- 10) esame della domanda di pagamento dell'aiuto e controllo degli investimenti realizzati da parte dell'ente incaricato;
- 11) emissione dell'autorizzazione al pagamento da parte dell'ente incaricato;
- 12) pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo pagatore;
- 13) controllo periodico del rispetto dell'impegno di mantenimento delle destinazione d'uso originaria del bene;
- 14) eventuali ulteriori livelli di controllo realizzati o disposti dall'organismo pagatore.

1.2. Domande

1.2.1. Domanda di concessione dell'aiuto

La domanda per ottenere la concessione dell'aiuto previsto dalla misura deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le generalità necessarie per identificare il richiedente e l'azienda che intende realizzare gli investimenti;
- 2) la localizzazione dell'azienda e dell'investimento;
- 3) l'individuazione dei prodotti oggetto dell'investimento (misure 1 e 7);
- 4) una descrizione sintetica dell'azienda (superficie, bestiame, colture, unità di lavoro impiegate);
- 5) l'elenco catastale dei terreni che fanno parte dell'azienda (limitatamente alle misure 1, 9, 10, 20, 21);
- 6) in caso di interventi di tipo infrastrutturale (misure 17 e 18): elenco degli utenti dell'impianto comune contenente i dati di cui al precedente punto 3);
- 7) i dati necessari per verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti in questione, come per esempio, per quanto riguarda la misura 1, i dati relativi all'efficienza aziendale, ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene degli allevamenti e benessere degli animali, la qualificazione professionale dell'imprenditore;
- 8) la descrizione, accompagnata se necessario da elaborati progettuali (planimetrie, rilievi, prospetti, eccetera), degli investimenti previsti;
- 9) i dati necessari per verificare l'immediata cantierabilità degli investimenti previsti;
- 10) la quantificazione economica degli investimenti previsti;
- 11) il calendario di realizzazione degli investimenti previsti;
- 12) il possesso di eventuali titoli di priorità previsti dalla misura.

1.2.2. Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda per ottenere eventuali anticipi deve essere accompagnata da una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo pari all'anticipo richiesto, e di durata che oltrepassa di almeno sei mesi la data prevista per la fine dei lavori.

1.2.3. Domanda di pagamento dell'aiuto (stati di avanzamento lavori o stato finale)

La domanda per ottenere il pagamento dell'aiuto deve contenere i seguenti elementi - se non ci sono variazioni rispetto al preventivo, i punti da 1) a 6) possono essere semplicemente confermati rispetto a quanto già indicato con la domanda di concessione:

- 1) le generalità necessarie per identificare il richiedente e l'azienda;
- 2) la localizzazione dell'azienda e dell'investimento;
- 3) una descrizione sintetica e aggiornata dell'azienda (superficie, bestiame, colture, unità di lavoro impiegate);
- 4) l'elenco catastale dei terreni che fanno parte dell'azienda (limitatamente alle misure 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21);
- 5) in caso di interventi di tipo infrastrutturale (misure 17 e 18): elenco degli utenti dell'impianto comune contenente i dati di cui al precedente punto 3);
- 6) la descrizione, accompagnata se necessario da elaborati progettuali (planimetrie, rilievi, prospetti, eccetera) degli investimenti realizzati;
- 7) l'elenco delle spese sostenute per realizzare l'investimento, corredato dalle fatture e dalle relative ricevute di pagamento o altri idonei documenti, compreso il computo metrico consuntivo per quanto riguarda gli eventuali lavori eseguiti direttamente dal beneficiario per proprio conto, per i quali il beneficiario non può esibire fatture;
- 8) per la sola misura 7, elenco dei soci conferenti (per le cooperative e le associazioni di produttori) o, negli altri casi, elenco dei fornitori dei prodotti agricoli di base e riepilogo delle fatture relative all'acquisto di materie prime dai produttori;
- 9) la quantificazione degli elementi necessari per la raccolta degli indicatori fisici previsti dalla misura;
- 10) la sottoscrizione di un impegno, da parte del beneficiario, a non distogliere il bene oggetto dell'investimento dalla destinazione d'uso originaria (cioè dalla destinazione d'uso per la quale è stato concesso l'aiuto) per un periodo minimo di dieci anni (per i beni immobili) o di cinque anni (per gli altri investimenti) a decorrere dal momento dell'accertamento, da parte dell'ente competente, dell'avvenuta realizzazione dell'opera o dell'avvenuto acquisto.

1.3. Controlli

1.3.1. Controlli sulle domande di concessione dell'aiuto

Controlli eseguiti sul 100% delle domande presentate:

- a) presentazione avvenuta entro i termini previsti dall'eventuale bando;
- b) completezza della domanda e della documentazione allegata (ricevibilità formale della domanda);
- c) rispondenza dei requisiti soggettivi del richiedente rispetto a quelli previsti dalla misura (ammissibilità soggettiva del richiedente);
- d) rispondenza dei requisiti dell'azienda rispetto a quelli previsti dalla misura (ammissibilità oggettiva del richiedente);
- e) verifica dell'esistenza di sufficienti sbocchi di mercato per i prodotti coinvolti (misure 1 e 7), in rapporto alle indicazioni contenute nel piano di sviluppo rurale;
- f) verifica che le particelle catastali non siano ripetute in domande presentate da soggetti diversi e che i dati catastali siano corretti (ammissibilità dei terreni);
- g) conformità degli investimenti previsti dalla domanda rispetto a quelli ammessi dalla misura (ammissibilità degli investimenti);
- h) quantificazione delle spese previste per realizzare gli investimenti, sia per quanto riguarda il tipo di spesa (in base alla decisione 97/322/CE), sia per quanto riguarda i prezzi unitari, in base a un idoneo prezzario (ammissibilità delle spese);
- i) sopralluogo in azienda, a cura dell'ente incaricato, con verifica sul posto degli elementi di cui al paragrafo "domanda di concessione dell'aiuto", punti 1), 2) e 3).
Il sopralluogo, inoltre, ha l'obiettivo di verificare che:
 - l'investimento previsto dal progetto non sia ancora stato realizzato al momento della presentazione della domanda;
 - l'investimento previsto sia pertinente rispetto alla situazione tecnica ed economica dell'azienda e sia tecnicamente ed economicamente giustificato.

1.3.2. Controlli sulle domande di pagamento dell'anticipo

Controlli eseguiti sul 100% delle domande presentate:

- a) verifica che la fidejussione contenga sufficienti garanzie contrattuali a tutela dell'organismo pagatore in termini di modalità, casi e tempi previsti per la restituzione dell'anticipo pagato al beneficiario;
- b) verifica dell'importo garantito dalla fidejussione, che deve essere almeno pari all'anticipazione richiesta;
- c) verifica della durata della fidejussione, che deve superare di almeno sei mesi la data prevista per il termine dei lavori.

1.3.3. Controlli sulle domande di pagamento dell'aiuto

Controlli eseguiti sul 100% delle domande presentate, mediante controllo dei documenti integrato da un sopralluogo in azienda:

- a) corrispondenza fra gli investimenti effettivamente realizzati e quelli previsti dalla domanda di concessione;
- b) verifica delle quantità e delle qualità elencate nel computo metrico consuntivo;
- c) verifica delle fatture e delle ricevute di pagamento da parte dei fornitori;
- d) per la sola misura 7, verifica delle forniture di prodotti agricoli di base da parte dei produttori;
- e) per gli interventi infrastrutturali (misure 17 e 18), verifica degli utenti dell'impianto comune.

1.3.4. Controlli a posteriori

Controlli a campione (ogni anno su almeno il 5% degli investimenti che si trovano ancora nel periodo di durata del vincolo di destinazione d'uso): verifica, mediante sopralluogo, della permanenza della destinazione d'uso originaria per l'investimento oggetto dell'aiuto.

Per quanto riguarda la sola misura 7, verrà eseguito il controllo delle forniture dei prodotti agricoli di base, sul 100% degli investimenti per i quali è stato pagato un aiuto, mediante verifica dei documenti contabili (registro dei fornitori e fatture relative all'acquisto delle materie prime agricole). Il controllo in questione, come specifica la misura, non riguarda gli investimenti realizzati da cooperative e associazioni di produttori. Il controllo viene ripetuto, ogni anno, per i tre anni successivi alla realizzazione dell'investimento.

2. INTERVENTI DI TIPO IMMATERIALE

2.1. Procedura

Per quanto riguarda gli interventi di tipo immateriale, sarà applicata una procedura che prevede le seguenti fasi:

- 1) presentazione, da parte del richiedente, di una domanda di concessione dell'aiuto, indirizzata all'ente incaricato dell'esame delle domande;
- 2) esame istruttorio delle domande di concessione dell'aiuto da parte dell'ente incaricato (si tratta della Regione o di altri enti delegati dalla Regione);
- 3) concessione (o diniego) dell'aiuto da parte dell'ente incaricato;
- 4) eventuale presentazione, da parte del richiedente, di una domanda di pagamento di anticipi sull'aiuto concesso;
- 5) esame dell'eventuale domanda di pagamento di anticipi sull'aiuto concesso;
- 6) emissione, da parte dell'ente incaricato, dell'autorizzazione al pagamento degli eventuali anticipi;
- 7) pagamento di eventuali anticipi, da parte dell'organismo pagatore, su presentazione di garanzia fidejussoria da parte del beneficiario (la garanzia non è richiesta se il beneficiario è un ente pubblico);
- 8) realizzazione degli interventi da parte del beneficiario o dell'intermediario;

- 9) controllo in corso d'opera sulla realizzazione degli interventi da parte della Regione o di altri enti delegati dalla Regione;
- 10) presentazione della domanda di pagamento dell'aiuto da parte del beneficiario o dell'intermediario;
- 11) esame della domanda di pagamento dell'aiuto e controllo delle spese sostenute;
- 12) emissione dell'autorizzazione al pagamento da parte dell'ente incaricato;
- 13) pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo pagatore;
- 14) eventuali ulteriori livelli di controllo realizzati o disposti dall'organismo pagatore.

2.2. Domande

2.2.1. Domanda di concessione dell'aiuto

La domanda per ottenere la concessione dell'aiuto previsto dalla misura deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le generalità necessarie per identificare il richiedente e l'azienda (o le aziende) che intende (intendono) realizzare gli interventi;
- 2) la localizzazione dell'azienda (misura 3.2, 13) o delle aziende (misura 9.2, 11) o delle aziende che aderiscono all'associazione (misura 9.5) o la sede delle attività (misure 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 14);
- 3) una descrizione sintetica dell'azienda (solo per le misure 3.2 e 13);
- 4) l'elenco catastale dei terreni che fanno parte del progetto di ricomposizione fondiaria (limitatamente alla misura 11);
- 5) l'elenco dei soci dell'associazione (limitatamente alla misura 9.5) e l'estensione delle rispettive superfici forestali;
- 6) i dati necessari per verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti in questione;
- 7) in caso di domande presentate da intermediari (misure 3 e 14), individuazione dei beneficiari dell'azione e descrizione dei provvedimenti adottati per informare tutti i potenziali beneficiari e sottoscrizione di un impegno a non discriminare nessun potenziale beneficiario in base all'appartenenza o non appartenenza ad associazioni, organizzazioni, società e gruppi di qualsiasi natura;
- 8) la descrizione e quantificazione, accompagnata se necessario da elaborati progettuali (planimetrie, preventivi, rilievi, prospetti, eccetera), delle spese previste nell'ambito dell'intervento;
- 9) i dati necessari per verificare l'immediata eseguibilità degli interventi previsti;
- 10) il calendario di realizzazione degli interventi previsti;
- 11) il possesso di eventuali titoli di priorità previsti dalla misura.

2.2.2. Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda per ottenere eventuali anticipi deve essere accompagnata da una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un

importo pari all'anticipo richiesto, e di durata che oltrepassa di almeno sei mesi la data prevista per la fine delle attività.

2.2.3. Domanda di pagamento dell'aiuto (stati di avanzamento lavori o stato finale)

La domanda per ottenere il pagamento dell'aiuto deve contenere i seguenti elementi - se non ci sono variazioni rispetto al preventivo, i punti da 1) a 6) possono essere semplicemente confermati rispetto a quanto già indicato con la domanda di concessione:

- 1) le generalità necessarie per identificare il richiedente e l'azienda (o le aziende) che intende (intendono) realizzare gli interventi;
- 2) la localizzazione dell'azienda (misura 3.2, 13) o delle aziende (misura 9.2, 11) o delle aziende che aderiscono all'associazione (misura 9.5) o la sede delle attività (misure 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 14);
- 3) una descrizione sintetica dell'azienda (solo per le misure 3.2 e 13);
- 4) l'elenco catastale dei terreni che fanno parte del progetto di ricomposizione fondiaria (limitatamente alla misura 11);
- 5) l'elenco dei soci dell'associazione (limitatamente alla misura 9.5) e l'estensione delle rispettive superfici forestali;
- 6) in caso di domande presentate da intermediari (misure 3 e 14), elenco dei beneficiari dell'azione e descrizione dei provvedimenti adottati per informare tutti i potenziali beneficiari;
- 7) l'elenco delle spese sostenute per realizzare l'intervento, corredato dalle fatture e dalle relative ricevute di pagamento o altri idonei documenti;
- 8) l'attestazione dell'avvenuta adesione al sistema di qualità certificata (misura 13);
- 9) la quantificazione degli elementi necessari per la raccolta degli indicatori fisici previsti dalla misura;
- 10) la sottoscrizione di un impegno, da parte del beneficiario, a non distogliere i beni, eventualmente acquistati o realizzati nel quadro dell'intervento, dalla destinazione d'uso originaria (cioè dalla destinazione d'uso per la quale è stato concesso l'aiuto) per un periodo minimo di dieci anni (per i beni immobili) o di cinque anni (per gli altri investimenti) a decorrere dal momento dell'accertamento, da parte dell'ente competente, dell'avvenuta realizzazione dell'opera o dell'avvenuto acquisto.

2.3. Controlli

2.3.1. Controlli sulle domande di concessione dell'aiuto

Controlli eseguiti sul 100% delle domande presentate:

- a) presentazione avvenuta entro i termini previsti dall'eventuale bando;
- b) completezza della domanda e della documentazione allegata (ricevibilità formale della domanda);

- c) rispondenza dei requisiti soggettivi del richiedente rispetto a quelli previsti dalla misura (ammissibilità soggettiva del richiedente);
- d) rispondenza dei requisiti dell'azienda rispetto a quelli previsti dalla misura (limitatamente alle misure 3.2 e 13) (ammissibilità oggettiva del richiedente);
- e) verifica della correttezza dei dati catastali (solo misura 13) (ammissibilità dei terreni);
- f) conformità degli interventi previsti dalla domanda rispetto a quelli ammessi dalla misura (ammissibilità degli interventi);
- g) quantificazione delle spese previste per realizzare gli interventi, sia per quanto riguarda il tipo di spesa (in base alla decisione 97/322/CE), sia per quanto riguarda i prezzi unitari, in base a un idoneo prezzario (ammissibilità delle spese);
- h) sopralluogo in azienda (misure 3.2, 9.2 e 13), a cura dell'ente incaricato, con verifica sul posto degli elementi di cui al paragrafo "domanda di concessione dell'aiuto", punti 1), 2) e 3).

2.3.2. Controlli sulle domande di pagamento dell'anticipo

Controlli eseguiti sul 100% delle domande presentate:

- a) verifica che la fidejussione contenga sufficienti garanzie contrattuali a tutela dell'organismo pagatore in termini di modalità, casi e tempi previsti per la restituzione dell'anticipo pagato al beneficiario;
- b) verifica dell'importo garantito dalla fidejussione, che deve essere almeno pari all'anticipazione richiesta;
- c) verifica della durata della fidejussione, che deve superare di almeno sei mesi la data prevista per il termine delle attività.

2.3.3. Controlli in corso d'opera

I controlli vengono eseguiti come segue:

- almeno un sopralluogo sul 100% delle attività di durata superiore alle 10 ore;
- almeno un sopralluogo sul 10% delle attività di durata inferiore a 10 ore.

Durante i sopralluoghi i controlli accertano quanto segue:

- a) che l'attività si svolga secondo il programma previsto;
- b) che i beneficiari rispondano ai requisiti previsti;
- c) che le attività siano state pubblicizzate in modo corretto;
- d) che siano stati rispettati i termini delle eventuali convenzioni con la Regione.

2.3.4. Controlli sulle domande di pagamento dell'aiuto

Controlli eseguiti sul 100% delle domande presentate, mediante controllo dei documenti eventualmente integrato da un sopralluogo in azienda o nella sede dell'intermediario:

- a) corrispondenza fra le attività effettivamente realizzate e quelle previste dalla domanda di concessione;
- b) verifica delle quantità e delle qualità delle spese elencate nel consuntivo;
- c) verifica delle fatture e delle ricevute di pagamento da parte dei fornitori.

3. INTERVENTI DI TIPO FINANZIARIO

3.1. Procedura

Per quanto riguarda gli interventi di tipo finanziario, sarà applicata una procedura che prevede le seguenti fasi:

- 1) definizione di convenzioni fra la Regione e il soggetto gestore del fondo di garanzia (FG) e fra quest'ultimo e i consorzi di garanzia che lo utilizzano; le convenzioni devono definire, fra l'altro, i seguenti aspetti, oltre a quelli già definiti dalla misura 22 del PSR:
 - il rapporto massimo fra il valore totale delle garanzie concesse dal FG in un determinato momento e il capitale versato del FG (gearing);
 - le modalità di formulazione della relazione annuale sul funzionamento del FG;
 - in caso di insolvenza, i consorzi di garanzia devono assumere l'impegno di fare il possibile per recuperare le somme dai beneficiari delle garanzie;
- 2) emissione, da parte della Regione, dell'autorizzazione al pagamento della quota pubblica del FG;
- 3) pagamento, da parte dell'organismo pagatore, della quota pubblica del FG;
- 4) versamento delle altre quote del FG;
- 5) utilizzazione del FG da parte dei consorzi di garanzia, entro i limiti stabiliti dalla convenzione;
- 6) formulazione della relazione annuale sul funzionamento del FG;
- 7) quantificazione degli elementi necessari per la raccolta degli indicatori fisici previsti dalla misura;
- 8) eventuale riprogrammazione delle risorse non utilizzate o, al contrario, rifinanziamento del FG.

3.2. Controlli

3.2.1. Controlli sulla costituzione del FG

Il controllo sulle condizioni che giustificano il pagamento della quota pubblica del FG consiste nella verifica che la convenzione tra la Regione, il soggetto gestore del fondo di garanzia e i consorzi di garanzia contenga gli elementi previsti dalla misura e dalle prescrizioni comunitarie in merito a:

- a) la definizione del "gearing";
- b) le imprese beneficiarie delle garanzie devono essere economicamente e finanziariamente sane;

- c) le tipologie di attività devono essere quelle previste dalla misura, escludendo le spese di funzionamento del FG;
- d) il FG non può costituire garanzie per oltre il 75% (80% nel caso dei giovani agricoltori) dei prestiti contratti dagli agricoltori beneficiari, purché detta cifra non superi il 50% della spesa o dell'investimento per i quali è stato concesso il prestito.

Inoltre, sarà effettuato un controllo sul versamento delle quote a carico dei consorzi di garanzia, nei termini previsti dalla misura.

3.2.1. Controlli sui consorzi di garanzia

I controlli sui consorzi di garanzia verranno effettuati su base documentale, sul 100% dei consorzi che utilizzano il FG, per verificare che:

- a) le garanzie siano concesse a favore di imprese economicamente e finanziariamente sane;
- b) i prestiti coperti dalle garanzie siano stati contratti a fronte di operazioni previste dal PSR, con l'esclusione del finanziamento delle passività delle imprese;
- c) i prestiti garantiti non superino il 75% (80% nel caso dei giovani agricoltori) dei prestiti contratti dagli agricoltori beneficiari, purché detta cifra non superi il 50% della spesa o dell'investimento per i quali è stato concesso il prestito;
- d) i costi di gestione dei consorzi non devono incidere sul FG;
- e) il contributo indiretto alle aziende non deve superare i limiti previsti dalla misura;
- f) in caso di insolvenza, il consorzio deve fare il possibile per recuperare le somme dal beneficiario;
- g) la contabilità relativa all'utilizzo del FG deve essere completa e corretta.

3.2.2. Controlli sulla gestione del FG da parte del soggetto gestore del fondo di garanzia

I controlli sul soggetto gestore del fondo di garanzia saranno svolti almeno una volta l'anno, su base documentale, e si riferiranno al rispetto della convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) i costi di gestione non devono incidere sul FG;
- b) la relazione annuale sul funzionamento del FG deve essere completa e corretta;
- c) i rapporti con i consorzi di garanzia si devono svolgere nel rispetto della convenzione;
- d) siano prese tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza della gestione del FG;
- e) il rapporto di "gearing" deve essere rispettato;
- f) la contabilità relativa all'utilizzo del FG deve essere completa e corretta.

3.2.3. Controlli sulle aziende beneficiarie delle garanzie

I controlli si svolgeranno su un campione annuale minimo del 5% delle aziende beneficiarie delle garanzie, che rappresentino almeno il 5% delle garanzie concesse. Saranno oggetto del controllo i seguenti aspetti:

- a) la situazione economica e finanziaria delle aziende deve essere sana;
- b) la natura del prestito per il quale è stata concessa la garanzia deve corrispondere ai casi previsti dalla misura;
- c) il rapporto fra garanzia e prestito o fra garanzia e spesa (o investimento) non deve superare le percentuali previste dalla misura.

4. PREMI

4.1. Procedura

Per quanto riguarda i premi, sarà applicata una procedura che prevede le seguenti fasi:

- 1) presentazione, da parte del richiedente, di una domanda di accesso al regime di aiuti all'ente incaricato (si tratta della Regione o di altri enti delegati dalla Regione);
- 2) verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'ente incaricato e comunicazione del relativo esito al richiedente;
- 3) presentazione, da parte del richiedente, di una domanda di concessione del premio che, nel caso della misura 2, coincide con la domanda di pagamento del premio stesso;
- 4) esame istruttorio delle domande di concessione del premio da parte dell'ente incaricato;
- 5) concessione (o diniego) del premio da parte dell'ente incaricato;
- 6) nel caso della misura 9.8:
 - esecuzione delle operazioni per le quali è stato concesso il premio;
 - presentazione, da parte del beneficiario, di una domanda di pagamento del premio;
 - controllo del corretto svolgimento delle operazioni per le quali è stato concesso il premio;
- 7) emissione, da parte dell'ente incaricato, dell'autorizzazione al pagamento del premio;
- 8) pagamento del premio da parte dell'organismo pagatore;
- 9) controllo periodico del rispetto dell'impegno quinquennale di prosecuzione dell'attività agricola da parte del beneficiario (misura 2) o dell'impegno quinquennale a mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste (sottomisura 9.8);
- 10) eventuali ulteriori livelli di controllo realizzati o disposti dall'organismo pagatore;
- 11) per quanto riguarda la sola misura 2, eventuale controllo del raggiungimento dei requisiti di ammissione entro il periodo di due anni a decorrere dalla concessione del premio.

4.2. Domande

4.2.1. Domanda di accesso al regime di aiuti

Si rende necessaria per la sola misura 2 (insediamento dei giovani agricoltori), il richiedente deve presentare una domanda prima di insediarsi nell'azienda agricola. La domanda contiene le sole generalità del richiedente e l'indicazione della zona in cui intende localizzare la propria attività agricola.

4.2.2. Domanda di concessione del premio

Per quanto riguarda la misura 2, la domanda di concessione coincide con la domanda di pagamento.

La domanda per ottenere la concessione dell'aiuto previsto dalla misura deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le generalità necessarie per identificare il richiedente e l'azienda;
- 2) la localizzazione dell'azienda e, nel caso della misura 9.8, delle operazioni;
- 3) nel caso della misura 2:
 - a) una descrizione sintetica dell'azienda (superficie, bestiame, colture, unità di lavoro impiegate);
 - b) l'elenco catastale dei terreni che fanno parte dell'azienda;
 - c) i dati relativi all'efficienza aziendale, ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene degli allevamenti e benessere degli animali, la qualificazione professionale dell'imprenditore, ovvero l'impegno a raggiungere i requisiti minimi in questione entro due anni dalla concessione del premio;
 - d) la quantificazione degli elementi necessari per la raccolta degli indicatori fisici previsti dalla misura;
- 4) nel caso della misura 9.8:
 - a) la descrizione e la localizzazione delle operazioni previste;
 - b) la superficie interessata;
 - c) la quantificazione economica delle operazioni previste;
 - d) il calendario di realizzazione delle operazioni previste;
 - e) il possesso di eventuali titoli di priorità previsti dalla misura.

4.2.2. Domanda di pagamento del premio

Si rende necessaria solo per la misura 9.8.

La domanda deve contenere, oltre alle generalità del beneficiario e agli elementi per localizzare gli interventi, i seguenti elementi:

- 1) descrizione delle operazioni effettivamente realizzate;
- 2) quantificazione della superficie interessata;
- 3) quantificazione economica del premio risultante;
- 4) quantificazione degli elementi necessari per la raccolta degli indicatori fisici previsti dalla misura.

4.3. Controlli

4.3.1. Controlli sulle domande di concessione del premio

Per quanto riguarda la misura 2, la domanda di concessione coincide con la domanda di pagamento.

Controlli eseguiti sul 100% delle domande presentate:

- a) presentazione avvenuta entro i termini previsti dal bando (misura 9.8);
- b) completezza della domanda e della documentazione allegata (ricevibilità formale della domanda);
- c) rispondenza dei requisiti soggettivi del richiedente rispetto a quelli previsti dalla misura (ammissibilità soggettiva del richiedente);
- d) rispondenza dei requisiti dell'azienda o dell'area rispetto a quelli previsti dalla misura (ammissibilità oggettiva del richiedente), ovvero presenza di un impegno a raggiungere i requisiti previsti entro due anni dalla concessione del premio (solo per la misura 2);
- e) per la sola misura 2, verifica che le particelle catastali non siano ripetute in domande presentate da soggetti diversi e che i dati catastali siano corretti (ammissibilità dei terreni);
- f) quantificazione del premio, in base a quanto previsto dalla misura;
- g) verifica degli eventuali titoli di priorità;
- h) sopralluogo in azienda, a cura dell'ente incaricato, con verifica sul posto degli elementi di cui al paragrafo "domanda di concessione del premio".

4.3.2. Controlli sulla domanda di pagamento del premio

Si riferiscono alla sola misura 9.8. I controlli verranno effettuati sul 100% delle domande, mediante verifica della documentazione integrata da sopralluoghi, con l'obiettivo di verificare quanto segue:

- a) corretta esecuzione delle operazioni previste dalla domanda;
- b) estensione della superficie interessata dagli interventi.

4.3.3. Controlli a posteriori

Si applicano alla sola misura 2 e si riferiscono ai seguenti elementi:

- a) raggiungimento dei requisiti minimi in materia di redditività aziendale, di ambiente, igiene degli allevamenti e benessere degli animali e di professionalità dell'imprenditore entro il termine di due anni dalla data di concessione del premio, per il 100% dei giovani agricoltori che non erano in possesso dei requisiti in questione al momento della concessione del premio;
- b) **prosecuzione dell'attività agricola per almeno 10 anni** dalla data di concessione del premio, su un campione di almeno il 5% dei giovani che si trovano ancora nel periodo di vigenza dell'impegno.

I controlli verranno effettuati su base documentale integrata, se necessario, da sopralluoghi in azienda.

5. CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

La Regione, tramite il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole e previa accordi con l'organismo pagatore, attuerà un sistema di controlli di secondo livello su almeno il 5% delle domande presentate. Il campione del 5% verrà estratto annualmente e riguarderà tutte le misure per le quali, nell'anno a cui ci si riferisce, sono state presentate domande di aiuto. Potranno essere campionate anche domande per le quali è stata negata la concessione dell'aiuto.

A tal fine gli Enti incaricati dell'istruttoria delle singole misure dovranno trasmettere al Servizio Ispettorato Funzioni Agricole entro il 30 Ottobre di ogni anno l'elenco completo di tutte le istanze istruite, per singola misura, sia in termini positivi che di diniego.

Il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole comunicherà al Servizio Politiche Agricole, Forestali e della Montagna l'esito dei controlli effettuati entro il 30 Ottobre dell'anno successivo.

Il controllo prenderà in considerazione l'intera procedura di concessione e pagamento dell'aiuto, verificando la correttezza delle domande e dei controlli di primo livello.

6. COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLI

6.1. Controlli di primo livello

I controlli di primo livello sono descritti nei capitoli da 1 a 4. Questi controlli saranno svolti dagli enti incaricati delle istruttorie, che sono definiti come segue:

- la Regione per quanto riguarda le misure 3, 7, 14, **15 e 17** e in tutti i casi in cui gli enti delegati sono beneficiari degli aiuti;
- gli enti delegati (comunità montane e consorzi di comuni) per tutte le altre misure, tranne il caso in cui gli stessi enti delegati sono beneficiari degli aiuti;
- eventuali altri soggetti che verranno individuati con appositi provvedimenti regionali.

6.2. Controlli di secondo livello

I controlli di secondo livello saranno svolti per intero dalla Regione, tramite il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole.

Nel caso in cui il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole intervenga anche nel procedimento istruttorio delle domande (come per la misura 7), il controllo di secondo livello deve essere effettuato da un funzionario diverso da quello che ha svolto i controlli di primo livello (istruttoria).

7. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ove si accertino irregolarità che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge come reato, il verbale di accertamento, in originale o in copia autentica, dovrà essere trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, che emetterà l'ordinanza – ingiunzione, congiuntamente alla prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione.

Unitamente al verbale, dovrà essere inviato alla medesima autorità anche il rapporto informativo prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche.

Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di cui ai precedenti commi dovrà essere trasmessa anche all'A.I.M.A. e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ex Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali – Ufficio strutture e alla Ex Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche – Div. VI.

Relativamente alla Misura 6 (ex Reg. CEE 2078/92) si fa specificamente riferimento, oltre a quanto previsto nei precedenti commi, al Decreto 27 marzo 1998, n. 159 nonché alla circolare attuativa del 7 aprile 1999, n. 3 del Ministero per le Politiche Agricole.

8. DECORRENZA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

8.1. Disposizioni generali

Per garantire l'effetto di incentivazione dei fondi recati dal piano di sviluppo rurale, potranno essere ammessi all'aiuto solo gli interventi realizzati dopo la data di presentazione della domanda di concessione dell'aiuto medesimo.

8.2. Disposizioni transitorie

Limitatamente ai primi due anni di attuazione del piano di sviluppo rurale (2000 e 2001) e considerato che il piano di sviluppo rurale viene approvato quando la prima annualità finanziaria del programma è già in corso avanzato, sono stabilite le seguenti disposizioni transitorie.

8.2.1. Misura 1

Nell'ambito della misura 1, possono essere concessi gli aiuti per investimenti realizzati a partire dal 3 gennaio 2000, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla misura, anche se la domanda di aiuto viene presentata in un momento successivo.

L'aiuto può essere altresì concesso a favore degli imprenditori che hanno presentato una domanda di aiuto per investimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 o dell'obiettivo 5b, prima del 31/12/1999, e che rispettino le seguenti condizioni:

- non hanno ottenuto la concessione dell'aiuto entro il 31/12/1999 ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 o dell'obiettivo 5b;
- rispettano tutte le condizioni previste dalla misura 1 del piano di sviluppo rurale.

Gli aiuti di cui al capoverso precedente possono essere concessi anche se gli investimenti in questione, alla data di entrata in vigore del piano di sviluppo rurale, sono già stati realizzati del tutto o in parte.

8.2.2. Misura 2

Può essere concesso il premio previsto dalla misura 2 anche a favore dei giovani agricoltori che si sono insediati nel corso del 2000, prima dell'entrata in vigore del piano di sviluppo rurale, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla misura 2. Anche in questi casi, i requisiti minimi relativi all'efficienza economica aziendale, all'igiene degli allevamenti e al benessere degli animali nonché alla professionalità dell'imprenditore possono essere raggiunti entro due anni dalla concessione del premio.

8.2.3. Misura 3

Gli aiuti di cui alla misura 3 possono essere concessi anche per le seguenti attività:

- attività di formazione professionale, per le quali è stata presentata domanda nell'ambito della misura H del programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e per le quali non è stato autorizzato un pagamento entro il 15/10/1999;

- attività che rispondono ai requisiti di cui alla misura 3, realizzate nel 2000 prima dell'entrata in vigore del piano di sviluppo rurale e conformi alle disposizioni regionali specifiche.

8.2.4. Misura 5

Le indennità compensative di cui alla misura 5 possono essere pagate anche per le domande relative al 1999 e non pagate con fondi cofinanziati dal FEOGA-Orientamento in base al regolamento (CE) n. 950/97. In questo caso le domande verranno esaminate in base alle norme vigenti nel 1999.

8.2.5. Misura 6

Gli aiuti di cui alla misura 6 possono essere concessi anche per le seguenti attività:

- impegni agro-ambientali, per i quali è stata presentata domanda nell'ambito del programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e per i quali non è stato autorizzato un pagamento entro il 15/10/1999;
- impegni agro-ambientali che rispondono ai requisiti di cui alla misura 6, realizzati nel 2000 prima dell'entrata in vigore del piano di sviluppo rurale e conformi alle disposizioni regionali specifiche.

8.2.6. Misura 8

Gli aiuti di cui alla misura 8 possono essere concessi anche per gli interventi di forestazione di terreni agricoli di cui al programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, per i quali non sia stato autorizzato un pagamento entro il 15/10/1999.

8.2.7. Misura 9

Gli aiuti di cui alla misura 9, sottomisura 9.3, possono essere concessi anche per gli interventi di forestazione di terreni agricoli di cui al programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, per i quali non sia stato autorizzato un pagamento entro il 15/10/1999.

Per quanto riguarda le altre sottomisure, possono essere concessi aiuti anche per gli interventi realizzati dopo il 3 gennaio 2000, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalle sottomisure, anche se la domanda di aiuto viene presentata in un momento successivo.

8.2.8. Misure di cui all'articolo 33 del reg. (CE) n. 1257/1999

Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere concessi aiuti anche per gli interventi realizzati a partire dal 3 gennaio 2000, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalle misure, anche se la domanda di aiuto viene presentata in un momento successivo.

Per quanto riguarda la misura 10 (miglioramento fondiario), possono essere concessi gli aiuti di cui al piano di sviluppo rurale anche agli agricoltori associati che hanno presentato una domanda di aiuto per la ristrutturazione degli oliveti ai sensi dell'obiettivo 5b, prima del 31/12/1999, e che non hanno ottenuto la concessione dell'aiuto entro il 31/12/1999 ai sensi dell'obiettivo 5b.

Per quanto riguarda la misura 16 (agriturismo), possono essere concessi gli aiuti di cui al piano di sviluppo rurale anche agli imprenditori che hanno presentato una domanda di aiuto per investimenti agrituristici ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 o dell'obiettivo 5b, prima del 31/12/1999, e che rispettino le seguenti condizioni:

- non hanno ottenuto la concessione dell'aiuto entro il 31/12/1999 ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 o dell'obiettivo 5b;
- rispettano tutte le condizioni previste dalla misura 16 del piano di sviluppo rurale.

Gli aiuti di cui al capoverso precedente possono essere concessi anche se gli investimenti in questione, alla data di entrata in vigore del piano di sviluppo rurale, sono già stati realizzati del tutto o in parte.

Pubblicità del piano e delle misure

I documenti rilevanti per i potenziali beneficiari delle misure (piano di sviluppo rurale, bandi, criteri) saranno pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Liguria, garantendo pertanto un'adeguata pubblicità al programma. Inoltre, un servizio di divulgazione e assistenza tecnica verrà costituito nell'ambito delle misure 12 e 14.

Circuiti finanziari

In base al decreto legislativo 27.5.1999 n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59), le funzioni di Organismo pagatore per conto della Regione Liguria sono svolte:

- dall'Agea fino al riconoscimento di un organismo pagatore diverso;
- dall'organismo pagatore regionale dopo il suo riconoscimento.

L'organismo pagatore (AGEA o altro), verificate le condizioni richieste dalla normativa vigente in materia, liquida gli aiuti direttamente a favore dei beneficiari finali.

Monitoraggio

Il monitoraggio (fisico e finanziario) viene effettuato trimestralmente dall'organismo pagatore, sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari. Il monitoraggio riguarda esclusivamente i dati risultanti dai moduli presentati dai beneficiari finali allo scopo di ottenere la liquidazione (parziale o totale) di un aiuto. Non verranno rilevati dati diversi, o aggiuntivi, o che richiedano comunicazioni aggiuntive rispetto a quanto sopra specificato.

L'attività di monitoraggio è finalizzata alla valutazione del programma e alla predisposizione di eventuali modifiche del programma che si rendessero necessarie in base all'evoluzione del contesto. Il monitoraggio fisico e finanziario costituisce la base per il rapporto annuale, trasmesso entro il 30 settembre di ogni anno alla Commissione europea.

Gli indicatori di impatto sono rilevati nell'ambito dell'attività di valutazione in corso d'opera ed ex-post.

Non si ritiene di attivare alcun comitato di monitoraggio. Gli uffici regionali e l'organismo pagatore garantiranno uno svolgimento corretto del sistema di monitoraggio.

RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI

Preliminarmente alla stesura del Piano di sviluppo rurale la Regione ha promosso incontri per un esame congiunto del Regolamento (CE) n.1257/99 nei suoi aspetti normativi e programmatori con i seguenti Enti e organismi:

- gli enti locali (comunità montane, consorzi di comuni per la gestione delle deleghe in materia di agricoltura, province);
- gli enti gestori dei parchi regionali;
- i gruppi di azione locale costituiti nell'ambito di LEADER II;
- le organizzazioni professionali degli agricoltori.

La Regione ha proceduto poi a una prima stesura del documento di Piano di sviluppo rurale nelle diverse articolazioni previste dal Regolamento stesso e si è proceduto a successivi incontri con gli organismi interessati come risulta dall'elenco.

Si è avuta una costruttiva partecipazione delle organizzazioni professionali, sia nel corso degli incontri che attraverso comunicazioni scritte, per una dettagliata formulazione delle misure che agiscono direttamente sull'azienda agricola e sulle strutture collegate alla produzione. La partecipazione alla costruzione delle misure ha interessato anche la parte agro-ambientale e in generale l'insieme delle misure.

Anche gli Enti che sono delegati a svolgere funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana hanno formulato indicazioni sia durante le consultazioni che con comunicazioni scritte per quanto riguarda le problematiche produttive delle aziende agricole. Per quanto concerne la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente, gli interventi nella forestazione e il sostegno alle condizioni di vita nelle zone interne oltre che dagli Enti delegati sono pervenute indicazioni dall'UNCCEM, Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, dalle Amministrazioni Provinciali, dagli Enti parco e dai gruppi di azione locale (GAL). Per la stesura delle misure forestali c'è stata collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato.

La strutturazione delle strategie operative, basata fondamentalmente sulle scelte di politica regionale, ha coinvolto tutti gli organismi interessati. L'esperienza del precedente periodo di interventi collegati ai regolamenti comunitari ha fornito importanti apporti programmatori.

Le osservazioni, emerse nel corso degli incontri o fatte pervenire in forma scritta, hanno riguardato prevalentemente le singole misure rispetto alla parte generale e tra queste una maggiore attenzione è stata riservata alle misure 1, 5, 6 e 9. Le osservazioni sono state soprattutto rivolte a una migliore individuazione dei beneficiari e dei requisiti necessari per accedere alle provvidenze, la tipologia delle priorità da accordare, quando previste, e la definizioni delle iniziative ammissibili.

In linea generale le maggiori perplessità, condivise da tutti gli Enti e organismi interessati alla futura gestione del piano, sono state rivolte alle nuove procedure contenute nel regolamento (CE) n.1257/99, che prevede l'intervento del FEOGA

Garanzia che opera con un bilancio di cassa, e alle difficoltà legate al rispetto dell'annualità di bilancio con la previsione di riduzione delle disponibilità delle annualità successive in caso di mancato rispetto delle previsioni di spesa.

Inoltre, secondo gli Enti e gli Organismi consultati, le modalità operative del FEOGA Garanzia, valide nella gestione di premi e indennità, non sembrano potersi adattare a quelle misure che prevedono investimenti; nel caso poi di misure che prevedono la realizzazione di infrastrutture o che abbiano un beneficiario pubblico tali modalità risultano difficilmente applicabili.

Nell'ambito regionale si sono tenuti collegamenti per un necessario coordinamento con gli obiettivi 2 e 3 di cui al Regolamento CE 1260/99. Nel complesso, si è tenuto conto sia dell'esigenza di semplificare e accelerare le procedure sia della necessaria costante attenzione per la salvaguardia dell'ambiente e per il sostegno alle condizioni di vita e di lavoro in particolare modo nelle zone svantaggiate.

I risultati delle consultazioni, in particolare, hanno consentito di arrivare a un documento sostanzialmente condiviso per quanto riguarda:

- le strategie generali del piano;
- le linee operative per i principali settori di intervento e per le aree omogenee;
- le procedure di attuazione;
- l'allocazione delle risorse nelle diverse misure.

DATA INCONTRO	ORGANISMI	TIPO DI INCONTRO
4 MAGGIO 1999	ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI degli AGRICOLTORI (O.P.A)	PROTOCOLLO DI INTESA O.P.A.-GIUNTA REGIONALE
21 GIUGNO 1999	O.P.A.	RIUNIONE APPOSITA
30 GIUGNO 1999	O.P.A	PROTOCOLLO DI INTESA O.P.A.-GIUNTA REGIONALE
12-13 LUGLIO 1999	ENTI DELEGATI IN AGRICOLTURA (E.D)	RIUNIONE APPOSITA
12-13 LUGLIO 1999	UNIONE NAZIONALE COMUNI ed ENTI MONTANI (UNCHEM)	RIUNIONE APPOSITA
12-13 LUGLIO 1999	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	RIUNIONE APPOSITA
12-13 LUGLIO 1999	ENTI PARCO	RIUNIONE APPOSITA
12-13 LUGLIO 1999	GRUPPI di AZIONE LOCALE (GAL)	RIUNIONE APPOSITA
7 SETTEMBRE 1999	O.P.A	PROTOCOLLO DI INTESA O.P.A.-GIUNTA REGIONALE
16 SETTEMBRE 1999	O.P.A	PROTOCOLLO DI INTESA O.P.A.-GIUNTA REGIONALE
29 SETTEMBRE 1999	O.P.A	PROTOCOLLO DI INTESA O.P.A.-GIUNTA REGIONALE
18 OTTOBRE 1999	O.P.A	PROTOCOLLO DI INTESA O.P.A.-GIUNTA REGIONALE
21-22 OTTOBRE 1999	E.D	RIUNIONE APPOSITA
21-22 OTTOBRE 1999	UNCHEM	RIUNIONE APPOSITA
21-22 OTTOBRE 1999	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	RIUNIONE APPOSITA
21-22 OTTOBRE 1999	ENTI PARCO	RIUNIONE APPOSITA
21-22 OTTOBRE 1999	GAL	RIUNIONE APPOSITA
4 NOVEMBRE 1999	O.P.A	PROTOCOLLO DI INTESA O.P.A.-GIUNTA REGIONALE

EQUILIBRIO FRA LE DIVERSE MISURE DI SOSTEGNO

La strategia di sviluppo rurale della Regione Liguria mette in primo piano il sostegno all'agricoltura imprenditoriale e in particolare agli investimenti produttivi, tramite i quali la parte economicamente più rilevante dell'agricoltura regionale (la floricoltura, le frange più produttive degli altri settori) può mantenere o migliorare la competitività sui mercati europei ed extraeuropei.

Questa strategia, nel contempo, si pone l'obiettivo di fornire un sostegno alle zone in cui l'agricoltura ha connotati meno imprenditoriali e più ambientali e paesaggistici, con l'obiettivo di rallentare e se possibile invertire la tendenza all'abbandono e al degrado del territorio rurale.

Dal punto di vista dell'impiego delle risorse, pertanto, la strategia regionale prevede un riequilibrio di risorse a livello territoriale e settoriale come segue:

- agricoltura imprenditoriale (costituisce l'80% della PLV agricola regionale): 43% delle risorse pubbliche e 55% circa delle risorse totali del piano;
- economia rurale mista (20% della PLV agricola regionale): 43% delle risorse pubbliche e 34% delle risorse totali del piano;
- infrastrutture e servizi (indirizzati a tutto il territorio): 13.5% delle risorse pubbliche e 11% delle risorse totali del piano.

Questa distribuzione di risorse, equilibratamente indirizzata al sostegno degli investimenti produttivi e alla tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, rappresenta la specificità del programma regionale di sviluppo della Liguria.

Le aziende integrate col mercato, che sono per la maggioranza aziende specializzate in floricoltura, operano in un settore fortemente concorrenziale e in continua evoluzione tecnica e commerciale. Il settore, per sua natura, richiede un continuo adattamento strutturale, che costituisce la condizione fondamentale per conservare la concorrenzialità sui mercati. Il miglioramento dell'efficienza delle strutture aziendali costituisce quindi un obiettivo non rinunciabile dell'azione regionale.

Viceversa, le aziende floricole della Liguria sono sostanzialmente insensibili alla maggior parte delle altre misure di sviluppo rurale, prime fra tutte le misure di accompagnamento, il cui importo massimo (nel caso dell'agro-ambiente e della forestazione dei terreni agricoli) è di gran lunga al di sotto della soglia di convenienza economica per queste aziende.

Per gli altri settori, invece, le misure di accompagnamento costituiscono una base di partenza, a livello di sostegno dei redditi, su cui si possono innestare altre misure di sviluppo.

La valutazione dell'equilibrio fra le diverse misure di sostegno deve necessariamente tenere conto anche delle forme di integrazione e sinergia fra le azioni previste dal piano.

A questo riguardo, si tiene conto delle seguenti definizioni:

- interventi diversi si considerano integrati quando un intervento si innesta su di un altro, ne sviluppa un aspetto particolare, ne utilizza le acquisizioni in termini di strutture, infrastrutture, servizi o organizzazione;
- interventi diversi si considerano sinergici quando interagiscono fra di loro rafforzandosi a vicenda, cioè quando l'effetto totale è superiore alla somma dei singoli effetti isolati; si verifica sinergia quando un intervento migliora le condizioni (ambientali, professionali, strutturali, infrastrutturali o commerciali) in cui si realizzerà un altro intervento, favorendone la realizzazione o migliorandone l'efficienza.

In linea generale, si considera che le misure si integrino fra loro all'interno degli assi e che l'asse 3 sia sinergico con ciascuno degli altri due.

All'interno dell'asse 1, si verifica sinergia fra le misure 11 e 22, da una parte, e le altre misure, dall'altra, in quanto le misure 11 e 12 sono finalizzate a migliorare la disponibilità e l'accessibilità del capitale (fondiario nel caso della misura 11, di esercizio nel caso della misura 22) e quindi in definitiva la realizzazione di investimenti agricoli e agro-industriali e le spese di insediamento dei giovani, che sono oggetto delle misure 1, 2 e 7.

All'interno dell'asse 2, si verifica integrazione all'interno delle misure di accompagnamento (in particolare fra indennità compensativa e agro-ambiente) e sinergia fra le misure di accompagnamento, il recupero dei borghi storici e la protezione dell'ambiente (misure 5, 6, 8, 9, 15, 20), da una parte, e le misure finalizzate agli investimenti (misure 10, 16, 19), dall'altra.

Le misure di accompagnamento e le misure finalizzate alla protezione del paesaggio, infatti, contribuiscono a creare un contesto ambientale e sociale favorevole alla fruizione turistica del paesaggio e a creare un'"immagine" positiva dei prodotti tipici locali, che costituiscono il filo conduttore della strategia di sviluppo per le aree rurali della Liguria.

Infine, si verifica integrazione fra l'asse 2 e l'asse 1, in particolare fra le misure di accompagnamento e le misure finalizzate agli investimenti aziendali e all'insediamento dei giovani agricoltori: le misure di sostegno diretto ai redditi costituiscono la base per mantenere un'economia vitale nelle zone rurali della regione e quindi gettano le premesse per favorire l'insediamento dei giovani e gli investimenti produttivi.

COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ

La valutazione della compatibilità e della congruità delle misure previste dal piano regionale di sviluppo rurale è incentrata in particolare sui seguenti argomenti:

- 1) organizzazioni comuni dei mercati agricoli;
- 2) politica della concorrenza;
- 3) altri piani di sviluppo nell'ambito dei fondi strutturali (obiettivi 2 e 3).

Per quanto riguarda le organizzazioni comuni di mercato, il piano di sviluppo rurale della Liguria riguarda principalmente i seguenti settori:

- 1) piante vive e prodotti della floricoltura;
- 2) ortofrutta;
- 3) olio d'oliva;
- 4) vitivinicoltura;
- 5) prodotti lattiero-caseari;
- 6) carni.

Piante vive e prodotti della floricoltura

Il settore è normato principalmente dal regolamento (CEE) n. 234/68 e successive modifiche, che istituisce un'organizzazione comune di mercato basata sulle norme di qualità e sulla regolamentazione degli scambi con i paesi terzi. Ultimamente, con il regolamento (CE) n. 2275/96, sono state istituite misure per la promozione del consumo di prodotti floricoli.

Si tratta di provvedimenti che non introducono misure strutturali, e quindi non c'è alcuna possibilità di sovrapposizione di interventi con le misure previste dal piano di sviluppo rurale.

In linea generale, inoltre, la strategia regionale si pone l'obiettivo di migliorare e certificare la qualità dei prodotti floricoli, e pertanto si può affermare che, per quanto riguarda il settore piante vive e prodotti della floricoltura, il piano di sviluppo rurale è pienamente compatibile con la relativa organizzazione comune di mercato.

Ortofrutta

Il settore dell'ortofrutta è normato dal regolamento (CE) n. 2200/96, che istituisce norme di qualità e di commercializzazione, definisce le competenze delle organizzazioni dei produttori e le modalità per il loro riconoscimento, definisce il campo di applicazione degli accordi interprofessionali, stabilisce le condizioni e le modalità per l'esecuzione dei ritiri dal mercato, norma gli scambi coi paesi terzi.

Anche in questo caso, l'organizzazione di mercato del settore non introduce misure strutturali. Inoltre si deve ricordare che il settore dell'ortofrutta, in Liguria, ha

una forte vocazione a occupare particolari nicchie di mercato (primizie, varietà locali) e non è mai stato oggetto di ritiri dal mercato. La produzione affluisce per la maggior parte sui mercati locali, e una piccola quota di particolari prodotti invernali viene indirizzata ai mercati europei. Ultimamente, in alcuni casi, sono stati stipulati contratti fra cooperative di orticoltori e catene della grande distribuzione, per la realizzazione di linee particolari di prodotti locali di qualità all'interno dei supermercati della catena.

In Liguria, non sono state fino a oggi riconosciute associazioni di produttori. Inoltre, le dimensioni della produzione non rendono percorribile la strada degli accordi interprofessionali.

Anche i prodotti destinati alla trasformazione (basilico per la produzione del pesto) occupano particolarissime nicchie di mercato, sono inseriti in piccole filiere locali e non hanno mai dovuto subire ritiri dal mercato.

In definitiva, il settore ortofrutticolo ligure, date le caratteristiche dei prodotti e del mercato, sostanzialmente è poco o nulla toccato dalle misure istituite dall'OCM. Il settore si trova in una situazione di libero mercato, regolato unicamente dalle leggi della domanda e dell'offerta.

Olio d'oliva

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, che comprende anche l'olio d'oliva, è normato dal regolamento (CEE) n. 136/66 e successive modifiche. L'OCM, in sintesi, regolamenta:

- il regime di scambi con i paesi terzi;
- le modalità di intervento sui mercati;
- l'aiuto alla produzione;
- le norme relative alla qualità e alla classificazione del prodotto;
- le misure per migliorare la qualità del prodotto.

Recentemente, in base alla regolamentazione delle denominazioni d'origine, è stata riconosciuta la DOP "Riviera ligure".

In ogni caso, in Liguria si produce quasi esclusivamente olio extra-vergine d'oliva che, grazie anche a una lunga e positiva tradizione, si colloca in una fascia alta di mercato e non ha mai subito interventi di alcun genere in base all'OCM.

L'andamento tendenziale dell'olivicoltura regionale vede, ormai da molti decenni, una continua diminuzione delle superfici e quindi delle produzioni. L'abbandono dell'olivicoltura mette in pericolo la stabilità dell'ambiente, prima ancora che la produzione di olio.

La strategia regionale di settore agisce a più livelli (qualità del prodotto, investimenti, valorizzazione turistica delle zone olivicole) con l'obiettivo di migliorare i

redditi degli olivicoltori e rallentare il degrado del territorio. In questo quadro, la DOP è individuata come filo conduttore per le azioni di sviluppo. Un incremento quantitativo della produzione non è fra gli obiettivi della strategia regionale, e del resto non è concretamente ipotizzabile, dati i prezzi e i costi di produzione.

Si ritiene pertanto che la strategia regionale sia pienamente compatibile con la relativa OCM di settore.

Vitivinicoltura

L'OCM di settore è stata recentemente riformata dal regolamento (CE) n. 1493/1999. L'OCM così riformata ha per oggetto:

- la gestione delle superfici viticole (impianti, reimpianti, abbandoni);
- la ristrutturazione e la riconversione;
- i meccanismi di mercato (magazzinaggio, distillazione, impiego di mosti concentrati);
- le associazioni di produttori e gli organismi di filiera;
- le pratiche enologiche;
- le designazioni e denominazioni;
- i v.q.p.r.d.;
- il regime di scambi con i paesi terzi.

Si tratta di una regolamentazione assai articolata e complessa, che prevede fra l'altro anche misure strutturali per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Per valutare la compatibilità della strategia di piano con l'OCM di settore si consideri che:

- gli interventi previsti dal piano riguardano esclusivamente i v.q.p.r.d. della Liguria, che non sono mai stati oggetto di interventi di mercato;
- gli interventi strutturali verranno finanziati, in quanto compatibili, con le risorse di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1493/1999;
- gli altri investimenti verranno finanziati con le misure di sviluppo rurale;
- nel caso che le misure strutturali, anche compatibili con il capo III del reg. 1493/1999, siano inserite in progetti complessivi di investimento di cui fanno parte anche iniziative non ammissibili a finanziamento ai sensi del suddetto capo III del reg. 1493/1999, si procederà al finanziamento dell'intero progetto (comprese le iniziative compatibili con il citato capo III) tramite le misure di sviluppo rurale, per ovvie esigenze di semplicità di gestione e di integrazione degli interventi;
- la viticoltura ligure ha, prima ancora che una valenza produttiva, una valenza paesaggistica e ambientale (basti pensare alla zona delle Cinque Terre, dichiarata patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO);
- la gestione del potenziale produttivo sarà comunque conforme al regolamento n. 1493/1999;

- la valorizzazione turistica del territorio consentirà di avvicinare i consumatori ai produttori.

Si ritiene quindi che la strategia regionale per il settore viticolo sia pienamente compatibile con l'OCM di settore.

Prodotti lattiero-caseari

Anche l'OCM del latte è stata recentemente riformata con il regolamento (CE) n. 1255/1999, che fissa il regime dei prezzi e degli interventi, il sostegno alla commercializzazione, i pagamenti diretti ai produttori, il regime degli scambi con i paesi terzi.

In Liguria, il costo di produzione del latte è assai più alto che nelle zone di pianura, a causa delle dimensioni aziendali ridotte, dell'incidenza dei costi di trasporto, della modesta produttività individuale delle vacche.

La strategia regionale è finalizzata:

- a) ad aumentare le dimensioni medie aziendali, senza incremento della produzione totale;
- b) a migliorare la qualità del prodotto, introducendo sistemi di qualità certificata;
- c) a incrementare il valore aggiunto per i produttori, sviluppando la trasformazione diretta del latte da parte delle organizzazioni economiche degli allevatori;
- d) a diversificare la produzione, sviluppando l'allevamento delle specie ovina e caprina.

Ai fini della valutazione della compatibilità del piano regionale di sviluppo rurale con l'OCM di settore, si consideri che:

- la produzione regionale annuale di latte bovino è di circa 1.200 tonnellate, che rappresentano un livello estremamente basso, pari alla produzione di una o poche aziende nelle zone più produttive della Comunità;
- la strategia regionale non ha per obiettivo un aumento della produzione totale;
- l'allevamento, ridotto ormai a dimensioni economiche molto modeste, ha ancora una valenza sociale, paesaggistica e ambientale di tutto rilievo;
- nelle zone di montagna della Liguria, l'allevamento bovino da latte non ha praticamente alcuna alternativa praticabile;
- i prodotti lattiero-caseari della Liguria non sono mai stati oggetto di interventi di mercato di alcun genere;
- la strategia regionale ha per obiettivo l'incremento della quota di prodotto venduta direttamente dai produttori e dalle loro organizzazioni economiche;
- il mercato dei prodotti lattiero-caseari liguri sta assumendo sempre più le caratteristiche di una nicchia, considerate le modeste quantità in gioco e considerato altresì che i consumatori liguri mostrano di apprezzare particolarmente i prodotti tipici locali, che hanno caratteristiche di qualità e genuinità ben superiori ai prodotti industriali di massa.

Si ritiene pertanto che la strategia regionale nel settore dei prodotti lattiero-caseari sia pienamente compatibile con l'OCM di settore.

Carni

In Liguria la carne prodotta è per la maggior parte carne bovina. Infatti, gli allevamenti ovino e caprino non sono molto sviluppati, l'allevamento suino è praticamente inesistente e gli allevamenti di pollame e di conigli hanno una dimensione familiare e sono destinati sostanzialmente all'autoconsumo, tranne pochissimi casi.

L'OCM del settore carni bovine è stata recentemente riformata dal regolamento (CE) n. 1254/1999, che ha normato:

- i pagamenti diretti ai produttori;
- le modalità per l'ammasso privato e pubblico;
- gli scambi con i paesi terzi;
- i prezzi d'intervento.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati (ammassi, scambi con paesi terzi, interventi) l'OCM non ha praticamente alcun impatto sul settore delle carni bovine in Liguria, che non è mai stato oggetto di ammassi e altri interventi di mercato. Del resto la carne, prodotta in quantità molto modesta, è inserita in piccoli circuiti commerciali in cui i prodotti locali sono particolarmente apprezzati dai consumatori.

Del resto, la strategia regionale, come per il settore del latte, ha per obiettivo l'incremento delle dimensioni medie aziendali, la vendita diretta del prodotto da parte degli allevatori e l'introduzione di sistemi di qualità certificata.

Si ritiene pertanto che la strategia regionale per il settore delle carni bovine sia pienamente compatibile con l'OCM di settore.

Norme relative alla concorrenza

Il piano regionale di sviluppo rurale è stato redatto in conformità al regolamento (CE) n. 1257/1999. In particolare, l'intensità degli aiuti è stata determinata nei limiti consentiti dal regolamento suddetto.

Pertanto, le norme relative alla concorrenza sono pienamente rispettate.

Per quanto riguarda gli altri elementi generali previsti dal trattato, si deve considerare che:

- il piano di sviluppo rurale non contiene alcuna misura che possa contrastare con l'articolo 30 del trattato;
- è garantita la libertà di insediamento e di iniziativa economica per tutti i cittadini della Comunità;
- è garantita la pari opportunità fra uomini e donne.

Coordinamento con le azioni finanziate dal FESR

Nel capitolo relativo alla strategia, si è chiarito quali sono le modalità di coordinamento con le azioni finanziate dal FESR nell'ambito dell'obiettivo 2 e del regime di sostegno transitorio.

Per quanto riguarda in particolare le misure di cui al 6°, 7° e 9° trattino dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, si chiarisce che, nella programmazione dell'obiettivo 2 e nel regime di sostegno transitorio, non sono comprese misure per il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale (art. 33, 6° trattino), né per la diversificazione delle attività agricole (art. 33, 7° trattino), né infine per lo sviluppo delle infrastrutture rurali connesse con lo sviluppo dell'agricoltura (art. 33, 9° trattino).

Le iniziative previste dal piano regionale in attuazione dell'articolo 33, per la tipologia degli interventi o per le categorie di beneficiari, non rientrano in alcuna altra misura di cui al titolo II del regolamento.

AIUTI DI STATO ADDIZIONALI

La descrizione seguente ha soltanto un valore informativo e non è sottomessa all'approvazione del piano; le singole leggi regionali, come descritte qui di seguito, devono essere notificate, nel rispetto dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

In seguito alla pubblicazione degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000 C 28/02), gli aiuti di Stato istituiti dalla Regione Liguria saranno attuati, nel periodo 2000-2006, applicando i seguenti livelli di intensità di aiuto:

- il livello previsto dalla norma regionale, se questo è uguale o inferiore al livello consentito dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo o dalla misura corrispondente del PSR;
- il livello previsto dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo o dal PSR, se il livello previsto dalla norma regionale è superiore a quello previsto dalle norme comunitarie o dal PSR.

Nelle tabelle che seguono, il livello di intensità degli aiuti di Stato che verrà adottato nel periodo 2000/2006 è evidenziato **in carattere grassetto corsivo sottolineato**.

1) Legge regionale 8 maggio 1985, n.41 "Norme per la salvaguardia e l'incremento delle attività agricole nelle Cinque Terre" e successive modifiche ed integrazioni (l.r. 67/1988) - Decisione C (90) 756 -

L'ambito di applicazione della legge è limitato ai comuni di Monterosso, Riomaggiore, Vernazza e parte del Comune di La Spezia ricadenti nella zona DOC "Cinque terre" e "Cinque Terre Sciacchettrà" per una superficie territoriale complessiva di circa 4000 ettari.

La zona di applicazione della legge è caratterizzata da un elevato rischio di degrado ambientale; gli incentivi previsti sono finalizzati soprattutto al mantenimento e alla protezione del territorio, alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione del paesaggio.

Beneficiari degli aiuti sono i conduttori di terreni a qualsiasi titolo.

Tabella di raffronto tra la l.r. 41/85 e successive modifiche ed integrazioni, le misure previste nel PSR e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02):

Art.	Aiuto previsto dalla legge regionale	Somme previste a bilancio nell'ultimo 4ennio	Contributo prevista da l.r.	Misura prevista nel PSR	Punto corrispondente 2000/C 28/02	Aiuto ammissibile 2000/C 28/02	% di contributo consentita 2000/C 28/02
2 a)	Costruzione e ripristino muri a secco con materiali tradizionali;	L.450 milioni	90%	1 e 20	4.1.2.2	Sì	<u>60 (*) - 70 (**)</u>
2 b)	Costruzione e miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune e su rotaia;		<u>90%</u>	18	Non previsto	Non previsto	90 (massimale previsto nella misura del PSR)
2 c)	Costruzione e miglioramento di impianti di irrigazione e di fertirrigazione;		<u>90%</u>	17	"	"	90 (massimale previsto nella misura del PSR)
2 d)	Costruzione e riattamento fabbricati rurali;	L.0	50%	1	4.1.1	Sì	<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u>
2 e)	Miglioramento cantine aziendali;	L.0	50%	1	4.1.1	Sì	<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u>
2 f)	Miglioramento vigneti DOC;;	L.0	100%	1	4.1.1	Sì	<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u>
2 g)	Acquisto e permuta terreni;	L.0	75%	11	4.1.1	Sì	<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u>
2 h)	difesa fitosanitaria;	L.0	<u>90%</u>		11.4	Sì	100%

(*) zone ordinarie (+5% se si tratta di giovani agricoltori che effettuano gli investimenti entro 5 anni dall'insediamento)

(**) zone svantaggiate (+5% se si tratta di giovani agricoltori che effettuano gli investimenti entro 5 anni dall'insediamento)

Negli ultimi quattro anni sono stati stanziati nei bilanci regionali complessivamente L.450 milioni di finanziamenti limitatamente agli interventi previsti dall'articolo 2 comma 1 lettere a) b) c) che riguardano la costruzione e i ripristino dei muri a secco, la costruzione e il miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune e su rotaia nonché la costruzione e il miglioramento di impianti di irrigazione e fertirrigazione.

2) legge regionale 7 settembre 1988 n. 51 "Norme per la salvaguardia e l'incremento delle attività agricole nelle aree definite di interesse naturalistico-ambientale" – Decisione C (90) 953 -

L'ambito di applicazione della legge è limitato alle zone classificate parco regionale e alle aree protette regionali per una superficie complessiva di circa 60.000 ettari.

La zona di applicazione della legge è caratterizzata da un elevato rischio di degrado ambientale; gli incentivi previsti sono finalizzati soprattutto al mantenimento e alla protezione del territorio, alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione del paesaggio.

Beneficiari degli aiuti sono i conduttori di terreni a qualsiasi titolo.

Tabella di raffronto tra la l.r. 51/88 e successive modifiche ed integrazioni, le misure previste nel PSR e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)

Art.	Aiuto previsto dalla legge regionale	Somme previste a bilancio nell'ultimo 4ennio	Contributo previsto dalla l.r.	Misura prevista nel PSR	Punto corrispondente 2000/C 28/02	Aiuto ammissibile 2000/C 28/02	% di contributo consentita 2000/C 28/02
3 a) 1	Costruzione e miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune e su rotaia;	L.0	<u>90%</u>	18	Non previsto	==	90 (massimale previsto nella misura del PSR)
3 a) 2	Realizzazione di laghetti artificiali finalizzati all'irrigazione e alla difesa degli incendi boschivi;	L.0	<u>90%</u>	9 e 17	"	==	90 (massimale previsto nella misura del PSR)
3 a) 3	Costruzione e riattamento di impianti di irrigazione per il mantenimento della produzione agricola;	L.0	<u>90%</u>	17	"	==	90 (massimale previsto nella misura del PSR)
3 b) 1	Costruzione e ripristino muri in pietra;	L.0	50% e 90%	1 e 20	4.1.2.2	Sì	<u>60(*) - 70(**)</u>
3 b) 2	Costruzione e riattamento fabbricati rurali;	L.0	50%	1	4.1.1	Sì	<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u>
3 b) 3	Acquisto e permuta terreni;	L.0	75%		4.1.1	Sì	<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u>
3 c)	Miglioramento vigneti DOC;	L.0	90%	1	4.1.1	Sì	<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u>
3 d)	Miglioramento pascoli;	L.0	90%	1 e 10	4.1.1	Sì	<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u>
3 e)	Miglioramento boschivo;	L.0	<u>90%</u>	9			
3 f)	Coltivazione, raccolta, commercializzazione e conservazione frutti del sottobosco;	L.0	75%	1, 7, 16.2	4.1.1 4.2.3 4.3.1		<u>40(*)+5 - 50(**)+5</u> <u>(coltivazione)</u> <u>40%</u> <u>(commercializz.)</u>

(*) zone ordinarie (+5% se si tratta di giovani agricoltori che effettuano gli investimenti entro 5 anni dall'insediamento)

(**) zone svantaggiate (+5% se si tratta di giovani agricoltori che effettuano gli investimenti entro 5 anni dall'insediamento)

3) legge regionale 15 dicembre 1993 n. 60 "Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi d'olivo" - Aiuto di stato n. 401/92 -

La legge promuove interventi straordinari nel settore olivicolo per il miglioramento tecnico-economico degli oliveti nelle aree individuate dal Programma olivicolo regionale al fine di razionalizzare le strutture produttive e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto. La legge disciplina altresì il taglio di alberi di olivo al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale. Gli interventi si attuano attraverso piani olivicoli della durata di tre anni.

Tabella di raffronto tra la l.r. 60/93, le misure previste nel PSR e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02):

Art.	Aiuto previsto dalla legge regionale	Somme previste a bilancio nell'ultimo 4ennio	Contributo previsto dalla l.r.	Misura prevista nel PSR	Punto corrispondente 2000/C 28/02	Aiuto ammissibile 2000/C 28/02	% di contributo consentita 2000/C 28/02
2 a)	Potature straordinarie di riforma		<u>35% (*)</u> <u>45% (**)</u>	1 e 6	4.1.1	Sì	40(*) +5 50(**) +5
2 b)	Potature straordinarie di perfezionamento		<u>35% (*)</u> <u>45% (**)</u>	1 e 6	4.1.1	Sì	40(*) +5 50(**) +5

2 c)	Sistemazione e consolidamento terreno	£. 750 milioni	<u>35% (*)</u> <u>45% (**)</u>	1 e 6	4.1.2.2	Sì	40(*) +5 50(**) +5
2 d)	Meccanizzazione specifica		<u>15% (*)</u> <u>22,5 (**)</u>	1 e 6	4.1.1	Sì	40(*) +5 50(**) +5
2 e)	Difesa fitosanitaria		<u>15% (*)</u> <u>22,5 (**)</u>	non prevista	11.4	Sì	100
2 f)	Reimpianti e reinnesti		<u>35% (*)</u> <u>45% (**)</u>	1 e 6	4.1.1	Sì	40(*) +5 50(**) +5
2 g)	Impianti aziendali di irrigazione		<u>35% (*)</u> <u>45% (**)</u>	1 e 6	4.1.1	Sì	40(*) +5 50(**) +5
8	Indennizzo per mancata produzione		1.000.000 £/ettaro	1 e 6	4.1.1	No	<u>aiuto non consentito</u>

(*) zone ordinarie (+5% se si tratta di giovani agricoltori che effettuano gli investimenti entro 5 anni dall'insediamento)

(**) zone svantaggiate (+5% se si tratta di giovani agricoltori che effettuano gli investimenti entro 5 anni dall'insediamento)

4) legge regionale 1 febbraio 1994 n. 5 “Norme e interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell’agricoltura biologica” e successive modifiche (l.r. 36/99) – Aiuto di Stato n. 381/92 -

La legge in oggetto disciplina gli interventi di lotta integrata, guidata e biologica contro le avversità delle piante coltivate al fine di ridurre l’uso di sostanze chimiche in agricoltura.

Vengono concessi contributi fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili dietro presentazione di un programma di lotta. I soggetti beneficiari sono individuati tra le associazioni di produttori agricoli, cooperative e consorzi di produttori.

Le norme e interventi relativi al metodo di produzione biologica sono state abrogate dalla l.r. 36/99.

Tabella di raffronto tra la l.r. 5/94, le misure previste nel PSR e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02):

Art.	Aiuto previsto dalla legge regionale	Somme previste a bilancio nell’ultimo 4ennio	Contributo previsto dalla l.r.	Misura prevista nel PSR	Punto corrispondente 2000/C 28/02	Aiuto ammissibile 2000/C 28/02	% di contributo consentita 2000/C 28/02
5	Difesa fitosanitaria integrata, guidata e biologica;	£.1.200 milioni	<u>50%</u>	3 e 6	11.4	Sì	100

5) legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 “Disposizioni attuative della legge 31/1/1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane)” e successive modifiche (l.r. 46/99) – Aiuto di Stato n. 597/97 -

L’ambito di applicazione della legge è limitato alle zone ricadenti nel territorio delle comunità montane pari a circa 450.000 ettari.

Si fa presente come le disposizioni previste dalla normativa in questione siano rivolte alla salvaguardia ed allo sviluppo socio-economico delle zone montane; tali disposizioni, pur prevedendo in limitati casi modesti incentivi anche a favore delle attività economiche, (artt. 8 e 10) sono comunque volte al raggiungimento dell'obiettivo primario della legge che è appunto il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane.

Le indicazioni di seguito fornite riguardano unicamente gli aiuti previsti dagli articoli 8 e 10 in quanto hanno rilevanza ai sensi dell'art.87 del trattato e possono pertanto essere considerati aiuti di stato.

Tabella di raffronto tra la l.r. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, le misure previste nel PSR e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02):

Art.	Aiuto previsto dalla legge regionale	Somme previste a bilancio dall'entrata in vigore della l.r. (1999 e 2000)	Contributo previsto dalla l.r.	Misura prevista nel PSR	Punto corrispondente 2000/C 28/02	Aiuto ammissibile 2000/C 28/02	% di contributo consentita 2000/C 28/02
8	Piccole opere di manutenzione ambientale;	Stimati circa L.450 milioni (3% della dotazione complessiva della l.r.)	75%	20	4.1.2.4	Si	60(*) 75(**)
10.1. a)	Introduzione agricoltura biologica;		550.000 €/ettaro	6.1	5.3.1	Si	600€/ettaro
10.1. b)	Adeguamento norme igienico sanitarie;		20% 35% (*) 30% 45%(**)	1	4.1.2.4	Si	40-60 (*) 50-75(**)
10.1. c)	Investimenti collettivi in foraggicoltura;		100%	10	Non previsto	==	90% (aiuto previsto nella misura 10 del PSR)
10.1. d)	Acquisto mezzi di trasporto latte;		55%	7	4.2.3	Si	40
12	Investimenti interaziendali per l'approvvigionamento idrico la viabilità rurale e per l'elettrificazione rurale;		90%	17 e 18	Non previsto	==	90 (massimale previsto nelle misure del PSR)

(*) zone ordinarie (+5% se si tratta di giovani agricoltori che effettuano gli investimenti entro 5 anni dall'insediamento)

(**) zone svantaggiate (+5% se si tratta di giovani agricoltori che effettuano gli investimenti entro 5 anni dall'insediamento)

6) legge regionale 30 ottobre 1998 n. 32 "Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola"- decisione C(1998) 1714 -

La legge in oggetto si applica su tutto il territorio regionale; prevede contributi in conto capitale fino ad un massimo del 55% per investimenti strutturali effettuati da cooperative agricole per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto di strutture destinate alla raccolta, conservazione, lavorazione trasformazione e vendita di prodotti agricoli, nonché l'acquisto di attrezzature, macchinari e impianti compreso l'acquisto delle aree necessarie alle attività suddette.

Tabella di raffronto tra la l.r. 32/98, le misure previste nel PSR e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02):

Art.	Aiuto previsto dalla legge regionale	Somme previste a bilancio dall'entrata in vigore della l.r. (1998 1999 e 2000)	Contributo previsto dalla l.r.	Misura prevista nel PSR	Punto corrispondente 2000/C 28/02	Aiuto ammissibile 2000/C 28/02	% di contributo consentita 2000/C 28/02
3	Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli;	L.900 Milioni	55%	7	4.2.3	Si	<u>40</u>

7) legge regionale 6 dicembre 1999 n. 36 “Interventi per la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico” – Aiuto di Stato n. 372/A-B-C/98 -

La legge disciplina gli interventi per la valorizzazione e la promozione di prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell’acquacoltura, tradizionalmente tipici e di qualità, al fine di promuovere la diffusione dei sistemi di qualità in agricoltura, pesca ed itticoltura e incentivare lo sviluppo delle aree rurali; valorizzare e diffondere i metodi di produzione compatibili con la protezione dell’ambiente e contribuire a tutelare la salute dei produttori e dei consumatori.

La legge detta inoltre norme sul metodo di produzione biologico in applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Allo scopo di promuovere la diffusione dei sistemi di qualità nell’agricoltura, nella pesca e nell’acquacoltura, la Regione concede, alle associazioni e ai consorzi promotori di prodotti certificati e di qualità contributi per le spese di costituzione e primo funzionamento di consorzi di tutela e l’introduzione di sistemi di qualificazione e certificazione di processo e di prodotto.

La Regione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di pubblicità, incentiva, attua e coordina programmi e progetti di valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità e in particolare la diffusione di informazioni attinenti i produttori, che realizzano attraverso progetti di marketing, realizzazione di materiale audiovisivo, iniziative promozionali e cataloghi di prodotti; la promozione delle zone e degli itinerari di prodotti tipici, la partecipazione a mostre e rassegne e attività di formazione degli operatori e dei tecnici.

Si regola anche l’attività agricola e di allevamento, attuata nel rispetto delle norme previste dai regolamenti (CE) n. 2092/91 e n. 1804/99 in materia di produzione agricola e agroalimentare con il metodo biologico).

Allo scopo di promuovere la diffusione dell’agricoltura biologica, la Regione concede un contributo “una tantum”, fino al 100 per cento delle spese obbligatorie di controllo e certificazione sostenute dagli operatori biologici.

Tabella di raffronto tra la l.r. 36/99, le misure previste nel PSR e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02):

Art.	Aiuto previsto dalla legge regionale	Somme previste bilancio dall'entrata in vigore della l.r. (1999 e 2000)	Contributo previsto dalla l.r.	Misura prevista nel PSR	Punto corrispondente 2000/C 28/02	Aiuto ammissibile 2000/C 28/02	% di contributo consentita 2000/C 28/02
6.1 a)	Costituzione e primo funzionamento consorzi di tutela	£.350 milioni	<u>50% per un anno</u>	6 e 19	10.7	Si	100 decrescente per 5 anni (de minimis)
6.1 b)	Introduzione sistemi di qualità certificata		<u>70%</u>	6 e 19	13.2	Si	100 <u>decrescente per 5 anni (de minimis)</u>
6.1c)	azioni preliminari e di supporto		<u>80%</u>	6 e 19	13.2	Si	100 <u>decrescente per 5 anni (de minimis)</u>
7	Valorizzazione prodotti tipici di qualità		<u>80%</u>	6 e 19	18	Si	100

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI NOTIFICA

1) D.D.L. n.364 “Interventi a favore delle garanzie in agricoltura”

Il progetto di legge in questione è stato notificato alla commissione per l'esame di compatibilità ai sensi degli artt.87 e 88 del trattato.

Con il presente D.D.L. si intende agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese agricole singole o associate, attraverso la promozione di organismi di garanzia fidi; sono previsti contributi sia per costituire o integrare il patrimonio o i fondi rischi sia contributi per le attività' di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese consorziate; la legge opera orizzontalmente su tutti i settori produttivi e su tutto il territorio regionale.

Tabella di raffronto tra il progetto di legge regionale, le misure previste nel PSR e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2000/C 71/07):

Art.	Aiuto previsto dalla legge regionale	Somme previste a bilancio dall'entrata in vigore della l.r. (2000)	Contributo previsto dalla l.r.	Misura prevista nel PSR	Punto corrispondente 2000/C 71/07	Aiuto ammissibile 2000/C 71/07	% di contributo consentita 2000/C 71/07
2.1 a)	Costituire o integrare il patrimonio e i fondi rischi destinati all'attività di prestazione di garanzie in agricoltura	£ 100 milioni	fino alla concorrenza del valore del patrimonio di garanzia sottoscritto dai soci (*)	22	2.1 e 2.2	Si	
2.1 b)	Attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie	==	90% per un massimo di 3 anni			Si	

(*) Nel primo triennio di applicazione della legge il limite indicato può essere superato a condizione che allo scadere del triennio il valore del patrimonio del fondo di garanzia e dei fondi sottoscritti e versati dai soci dei fondi.